

## DIRETTIVA 2006/60/CE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2006

**che modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, glifosato, trimethylsulfonium, fenpropimorf e cloromequat**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull'ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell'esposizione degli operatori e degli abitanti nonché dell'impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico ed inoltre dell'impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.
- (2) I livelli massimi di residui (LMR) corrispondono all'uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie ad ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui presenti sia minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.

<sup>(1)</sup> GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/53/CE della Commissione (GU L 154 dell'8.6.2006, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/45/CE della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 27).

- (3) Gli LMR di antiparassitari disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE devono essere rivisti periodicamente e possono essere modificati per tener conto di utilizzi nuovi o modificati. Alla Commissione sono state comunicate informazioni su impieghi nuovi o modificati che determineranno variazioni nei livelli dei residui di trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, gruppo benomil (benomil, carbendazim e tiofanato-metile), miclobutanil, glifosato, trimethylsulfonium e fenpropimorf.

- (4) Le informazioni relative al cloromequat comunicate alla Commissione sono tali da giustificare l'adozione di un LMR provvisorio, ossia per tre anni, per quanto riguarda le pere.

- (5) L'esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità <sup>(3)</sup>. Tale valutazione ha tenuto conto del fatto che l'abamectina e il tiabendazolo sono sostanze impiegate anche come medicinali per uso veterinario impiegati su animali destinati alla produzione di alimenti e che per entrambe sono stati fissati livelli massimi di residui conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio <sup>(4)</sup>. Sulla base dei risultati di tali esami e valutazioni occorre stabilire gli LMR di tali antiparassitari per impedire il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.

<sup>(3)</sup> Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

<sup>(4)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 205/2006 della Commissione (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 21).